



Deliberazione n. 1893	Seduta del 12 DIC. 2017
Convenzione con l'Associazione Cittadinanzattiva della Lombardia ONLUS, Tribunale per i diritti del malato per lo svolgimento di attività di volontariato presso il Presidio Ospedaliero San Gerardo.	

Il Direttore Generale
Matteo Stocco

coadiuvato da:

Direttore Amministrativo: Maria Elena Galbusera

Direttore Sanitario: Nicola Vincenzo Orfeo

Direttore Sociosanitario: Fabio Muscionico

Richiamata la delibera n. 1 del 2.1.2016 con cui questa ASST ha preso atto della D.G.R. n. X/4642 del 19.12.2015, in virtù della quale è stato nominato il Direttore Generale della Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Monza nella persona del dott. Matteo Stocco;

Atteso che con deliberazione n. X/4485 del 10.12.2015 della Giunta Regione Lombardia, in attuazione della L.R. n. 23 del 11.08.2015, è stata costituita a far data dal 01.01.2016 la nuova "Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza" (ASST Monza), avente autonoma personalità giuridica pubblica, che è subentrata a titolo di successione universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi precedentemente in capo alla ex A.O. San Gerardo di Monza, ed ha incorporato, a titolo di successione particolare, il presidio Ospedaliero di Desio (ex A.O. di Desio e Vimercate), nonché alcune strutture e funzioni della ex ASL della Provincia di Monza e Brianza e della ex ASL della Provincia di Milano 1;

Premesso che la Legge 266/1991 (legge quadro sul volontariato) riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia, favorisce il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dalle Regioni;

Preso atto che in osservanza alla suddetta Legge, la Regione Lombardia ha promulgato la Legge Regionale 14/02/2008 n. 1 "Testo unico delle Leggi Regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazione e società di mutuo soccorso", che prevede la possibilità per le Organizzazioni di Volontariato iscritte nel Registro Regionale del Volontariato da almeno sei mesi di stipulare convenzioni con Enti Pubblici;

Atteso che l'ASST di Monza nel rispetto della normativa e nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, favorisce e riconosce l'attività delle Organizzazioni di Volontariato, quale espressione di libera partecipazione, solidarietà, pluralismo e come apporto complementare e non sostitutivo per il conseguimento delle finalità aziendali;



94

Considerato che con decreto n. 406 del 04/12/2014 dell'ex Azienda Ospedaliera "Ospedale San Gerardo" è stato approvato il Regolamento dell'Azienda Ospedaliera San Gerardo per la disciplina del Volontariato;

Dato atto che, con nota del 05/10/2017 (prot. n. 36849 del 06/10/2017), è pervenuta richiesta di attivazione di convenzione dall'Associazione Cittadinanzattiva della Lombardia Onlus - Tribunale per i diritti del malato con sede legale in 20121 Milano (MI), Via Rivoli, 4;

Visti i documenti presentati dall'Associazione Cittadinanzattiva della Lombardia Onlus, Tribunale per i diritti del malato depositati agli atti della struttura proponente, tra cui in particolare:

- proposta di attività da svolgere presso il Presidio Ospedaliero San Gerardo;
- statuto dell'Associazione Cittadinanzattiva della Lombardia Onlus, Tribunale per i diritti del malato;
- iscrizione al Registro Regionale dell'Associazionismo, nell'apposita Sezione F) per le Associazioni di Promozione Sociale;
- atto notarile di costituzione dell'Associazione, a norma degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e del D. Lgs. N. 460 del 4 dicembre 1997;

Considerato che il Direttore Sanitario, per quanto di competenza, ha dato parere positivo allo svolgimento delle attività di volontariato, così come da richiesta presentata dall'Associazione Cittadinanzattiva della Lombardia Onlus, Tribunale per i diritti del malato e riassumibile in attività:

- a) di informazione, assistenza ed intervento relativi ai servizi di Pubblica Utilità, qual è il Servizio Sanitario;
- b) di promozione di campagne di informazione sulla Legge 38/2010, monitoraggio sulla rete oncologica, ecc..

Verificato il rispetto dell'iter amministrativo che disciplina le attività di volontariato, secondo le norme di cui al Regolamento Aziendale di instaurazione dei rapporti convenzionali, a titolo non oneroso, con le Organizzazioni No Profit, che ne hanno fatto richiesta;

Ritenuto di approvare e sottoscrivere la convenzione con l'Associazione Cittadinanzattiva della Lombardia Onlus, Tribunale per i diritti del malato allegata quale parte integrante e sostanziale della presente delibera, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2019;

Preso atto che:

- l'Associazione Cittadinanzattiva della Lombardia Onlus, Tribunale per i diritti del malato assicura contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, i propri aderenti presenti presso il Presidio Ospedaliero San Gerardo;
- gli oneri relativi alla copertura assicurativa di cui sopra sono a carico dell'ASST Monza, ai sensi dell'art. 7, comma 3, L. n. 266/1991, che procederà al rimborso entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione giustificativa;
- l'Associazione utilizzando spazi in condivisione con altra Associazione, provvederà al rimborso forfettario delle spese per la quota di effettiva occupazione degli spazi,



sostenute dall'ASST di Monza per energia elettrica, acqua, nonché il rimborso semestrale delle spese telefoniche sulla base del numero degli scatti registrati;

Dato atto di aver preventivamente trasmesso il presente provvedimento al Direttore f.f. della S.C. Economico Finanziaria, precisando che la corretta registrazione:

- dei ricavi previsti all'art. 6 della convenzione, al momento non quantificabili, con contabilizzazione sul conto economico n. 75.20.01.07 "Recupero costi generali da terzi", per il rimborso forfettario delle spese, attinenti l'utilizzo degli spazi concessi in condivisione con altra Associazione, per energia elettrica e acqua, in base ai calcoli prodotti dalla S.C. Tecnico Patrimoniale, oltre al rimborso dell'utenza telefonica;
- del costo presunto di € 195,90 per gli anni di validità della convenzione (2017/2019) per il rimborso dell'onere assicurativo per n. 4 volontari con contabilizzazione sul conto 80.65.02.04 "altri oneri amministrativi" sarà effettuato dietro presentazione, al responsabile dell'istruttoria, di copia di quietanza di premio rilasciata dalla compagnia assicuratrice previa verifica della proporzionalità all'impegno effettivo dei volontari presso le Strutture del Presidio Ospedaliero di Monza;

Preso atto dell'attestazione del Direttore f.f. S.C. Affari Generali e Legali circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario espressi ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D.lgs. 502/92 e ss.mm.ii. ed art 13 della L.R. 33/2009 così come modificato dalla L.R. 23/2015;

DELIBERA

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1. di accettare la richiesta di convenzionamento, presentata il 05/10/2017 (prot. n. 36849 del 06/10/2017), acquisita agli atti dell'Ufficio Proponente, dall'Associazione Cittadinanzattiva della Lombardia Onlus, Tribunale per i diritti del malato iscritta con Decreto n. 5820 dall'11/06/2009 nel Registro Regionale dell'Associazionismo senza scopo di lucro, nell'apposita Sezione F) per le Associazioni di Promozione Sociale al progressivo n. 51, nell'ambito di intervento Sociale/Civile, Ricerca Etica e Spirituale;
2. di approvare e stipulare una convenzione con l'Associazione Cittadinanzattiva della Lombardia Onlus, Tribunale per i diritti del malato, di cui al testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente delibera, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2019, salvo eventuali modifiche che potranno intervenire a seguito di emanazione di norme legislative o regolamenti da parte di organi istituzionali;
3. di dare atto che:
 - l'Associazione Cittadinanzattiva della Lombardia Onlus, Tribunale per i diritti del malato, assicura contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità verso i terzi, i propri aderenti che prestano attività presso il Presidio Ospedaliero San Gerardo;



Q

- l'ASST Monza procederà al rimborso degli oneri di cui sopra entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione giustificativa, ai sensi dell'art. 7, comma 3, L. n. 266/1991;
4. di dare atto secondo quanto indicato dal Direttore ff della S.C. Economico Finanziaria, che:
- i ricavi previsti all'art. 6 della convenzione, al momento non quantificabili, troveranno contabilizzazione sul conto economico n. 75.20.01.07 "Recupero costi generali da terzi", per il rimborso forfettario delle spese, attinenti l'utilizzo degli spazi concessi in condivisione con altra Associazione, per energia elettrica e acqua, in base ai calcoli prodotti dalla S.C. Tecnico Patrimoniale, oltre al rimborso dell'utenza telefonica;
 - il rimborso presunto di € 195,90 per gli anni di validità della convenzione (2017/2019) per il rimborso dell'onere assicurativo per n. 4 volontari sarà effettuato con contabilizzazione sul conto 80.65.02.04 "altri oneri amministrativi" dietro presentazione, al responsabile dell'istruttoria, di copia di quietanza di premio rilasciata dalla compagnia assicuratrice (previa verifica della proporzionalità all'impegno effettivo dei volontari presso il Presidio Ospedaliero San Gerardo);
4. di incaricare la S.C. Affari Generali e Legali degli adempimenti legati al perfezionamento della convenzione;
5. di dare altresì atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo dell'A.S.S.T. di Monza ai sensi dell'art. 17, della Legge Regionale n. 33/2009 così come risulta modificato dalla L.R. 23/2015.

IL DIRETTORE GENERALE
(Matteo Stocco)

Esprimono parere favorevole:

Il Direttore Amministrativo: Maria Elena Galbusca
Il Direttore Sanitario: Nicola Vincenzo Orfeo
Il Direttore Sociosanitario: Fabio Muscionico



Q

Allegato alla delibera del Direttore Generale n. 1893 del

12 DIC. 2017

Oggetto: Convenzione con l'Associazione Cittadinanzattiva ONLUS, Tribunale per i diritti del malato per lo svolgimento di attività di volontariato presso il Presidio Ospedaliero San Gerardo.

Il Responsabile del Procedimento

(Il Direttore f.f. S.C. Affari Generali e Legali Marta Viganò)

Marta Viganò

Visto di congruità tecnica di competenza

(Il Direttore Dipartimento Amministrativo Arch. Luigi G. Rossi)

Luigi G. Rossi

Parere in ordine alla regolarità contabile

(Il Direttore f.f. S.C. Economico Finanziaria Toni Genco)

Copia non utilizzabile per fini legali



CONVENZIONE

CONVENZIONE TRA ASST DI MONZA E L' ASSOCIAZIONE CITTADINANZATTIVA DELLA LOMBARDIA ONLUS, TRIBUNALE PER I DIRITTI DEL MALATO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO SAN GERARDO.

In data....., presso gli Uffici dell'Amministrazione dell'ASST Monza

FRA

l'A.S.S.T. di Monza, di seguito denominata "Azienda", con sede in 20900 Monza (MB), Via Pergolesi 33 (P. I.V.A. e C.F. n. 09314290967), in atto rappresentata dal Direttore Generale, nonché Legale Rappresentante pro tempore Dott. Matteo Stocco;

E

l'Associazione Cittadinanzattiva della Lombardia Onlus, Tribunale per i diritti del malato, di seguito denominata "Associazione", con sede legale in 20121 Milano (MI), Via Rivoli, 4 (C.F. 97160080152) rappresentata dal Presidente Liberata Dell'Arciprete in qualità di legale rappresentante, costituita in data 11/06/2009 come si rileva nell'Atto costitutivo acquisito agli atti, unitamente agli altri documenti dai quali si evincono i requisiti di legge, in possesso dei requisiti di affidabilità morale ex art. 38 D.Lgs. 163/2006;

PREMESSO CHE

- la legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato" e la legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 "Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso" – rispettivamente agli artt. 7 e 9 – prevedono la possibilità per le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale del volontariato da almeno sei mesi di stipulare convenzioni con gli enti pubblici nei limiti e in osservanza alle indicazioni previste negli articoli citati;
- è stato approvato con Decreto n. 406 del 04/12/2014 il Regolamento Aziendale per la disciplina del volontariato;
- l'iter amministrativo previsto dal regolamento Aziendale "*Disciplinante le procedure di accettazione degli atti di liberalità, di costituzione e di gestione dei contratti di comodato d'uso gratuito e di conto visione*", approvato con decreto n. 1257 del 14/12/2015 è stato rispettato;
- l'Associazione ha maturato una adeguata esperienza nell'ambito delle attività dell'Associazionismo, come da documentazione allegata;
- l'Associazione Cittadinanzattiva della Lombardia, Tribunale per i diritti del malato possiede i requisiti necessari per svolgere l'attività oggetto della convenzione e tale attività rientra nelle sue finalità istituzionali;

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE QUANTO SEGUE**



Art. 1 – Oggetto della convenzione

L'Azienda avvia con l'Associazione, che accetta, il seguente rapporto di collaborazione.

L'Associazione svolgerà presso il Presidio Ospedaliero San Gerardo attività:

- a) di informazione, assistenza ed intervento relativi ai servizi di Pubblica Utilità, qual è il Servizio Sanitario;
- b) di promozione di campagne di informazione sulla Legge 38/2010, monitoraggio sulla rete oncologica, ecc..

Le attività e le modalità generali di svolgimento delle attività stesse sono previste nel Regolamento Aziendale vigente.

Art. 2 – Risorse umane

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l'Associazione mette a disposizione n. 4 volontari, di cui si impegna a trasmettere periodicamente l'elenco nominativo, così come da Regolamento Aziendale sopracitato.

L'Associazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle necessarie competenze, assicurando la loro specifica capacità e preparazione per gli interventi cui sono destinati, nel rispetto dei parametri e della professionalità previste dalla normativa vigente.

Il personale dell'Associazione operante a qualunque titolo risponde dell'operato esclusivamente al responsabile individuato dalla medesima.

Art. 3 – Verifiche e controlli in corso di esecuzione delle attività oggetto della convenzione

L'Azienda assicura il controllo e la vigilanza delle prestazioni erogate dall'Associazione attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi, in rapporto alle attività oggetto della convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili, al fine della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti oneri a carico dell'organizzazione.

L'Azienda può richiedere periodicamente all'Associazione relazioni sull'attività svolta, di norma una volta l'anno.

All'Azienda è affidato il compito di verificare l'effettivo svolgimento dell'attività relazionata.

L'Associazione è tenuta alla puntuale esecuzione della convenzione apportandovi le variazioni richieste dall'Azienda.

Le parti individuano i responsabili della realizzazione dell'attività oggetto della presente convenzione, come indicato nel seguente art. 4.

Art. 4 – Responsabili realizzazione interventi

I responsabili delle attività indicati nella presente convenzione sono:

- il Presidente per l'Associazione;
- la Direzione Medica di Presidio per l'Azienda.

L'Associazione si impegna affinché le attività programmate si svolgano con continuità per il periodo concordato. Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione, al responsabile individuato dall'Azienda, delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.

L'Associazione deve garantire che l'attività svolta all'interno dell'Azienda deve essere compiuta nel rispetto primario delle finalità aziendali, conformemente ai principi di trasparenza, affidabilità, correttezza e buona fede. L'attività non deve essere in contrasto con i fini perseguiti dall'ente e non deve porsi in conflitto d'interessi con le prestazioni effettuate o le prestazioni erogate dall'Azienda.

L'Azienda è tenuta a comunicare immediatamente al responsabile individuato dall'Associazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione dell'intervento oggetto della presente convenzione.

Il responsabile vigila sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti dei destinatari delle attività stesse.

I responsabili verificano i risultati del programma operativo attraverso incontri periodici, visite sul posto, colloquio con i fruitori, ecc.

Art. 5 – Assicurazione volontari

L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività di cui alla presente convenzione sono e saranno coperti da assicurazione contro infortuni, malattie commesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 7, comma 3 della Legge n. 266/1991 e s.m.i. e art. 9 comma 2, e Legge Regionale n. 1/2008 e s.m.i., per tutta la durata della convenzione.

L'Associazione in sede di sottoscrizione della convenzione dichiara che verrà richiesto il rimborso delle polizze assicurative, entro la fine dell'anno di riferimento, dietro presentazione all'Ufficio Legale, di copia della quietanza di premio emanata dalla compagnia assicuratrice e commisurato all'impegno effettivo dei volontari presso le strutture di questa ASST e che il valore del rimborso ammonta presuntivamente a € 195,90 anno.

La gestione dell'attività, oggetto della convenzione, viene effettuata dall'Associazione a proprio nome, per proprio conto ed a proprio esclusivo rischio e pericolo, in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge e di contratto.

L'Associazione è obbligata a tenere, comunque indenne l'ASST Monza, da ogni e qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, che possa derivare a persone o cose dall'attività del proprio personale (volontari/dipendenti/ecc...), in relazione alle attività oggetto della convenzione.

L'Associazione, infatti, è la sola responsabile, senza riserve o eccezioni, della gestione dell'attività oggetto della convenzione, ed è la sola responsabile dei danni cagionati in relazione allo svolgimento di tali attività o a cause ad esse connesse.

L'Azienda sarà così esonerata da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata.

Art. 6 – Sede attività

L'Associazione, per l'espletamento dei propri fini istituzionali, utilizza spazi in condivisione con altra Associazione, concessi dall'ASST di Monza presso la Palazzina di Villa Serena – 1° piano – come da piantina allegata.

L'Associazione, al fine di regolarizzare la propria presenza nei locali di proprietà dell'ASST stipulerà un contratto di Comodato d'Uso Gratuito con la S.C. Tecnico Patrimoniale.

L'Associazione è tenuta al rimborso forfettario delle spese, per la quota di effettiva occupazione degli spazi concessi per l'espletamento dei propri fini istituzionali presso la palazzina di Villa Serena - 1° piano, come da piantina allegata, relative alle utenze (energia elettrica e acqua) per un ammontare complessivo annuo che verrà definito in base ai calcoli prodotti dalla U.O.C. Tecnico Patrimoniale sulla base degli spazi occupati, nonché al rimborso semestrale delle spese telefoniche sulla base del numero degli scatti registrati.

Le spese sostenute dalla ASST di Monza saranno rimborsate dall'Associazione in rata annuale posticipata in base al calcolo forfettario dell'anno precedente degli spazi occupati e in rata semestrale posticipata per l'utenza telefonica sulla base del numero di scatti registrati, a meno che l'Associazione non utilizzi una propria rete telefonica HW. A tal fine l'ASST di Monza provvederà a far pervenire all'Associazione la relativa fattura, cui seguirà il pagamento.

L'Associazione provvederà con mezzi propri ad ogni ulteriore necessità (pulizia dei locali, fotocopie, materiale di consumo, etc).

I volontari possono accedere al servizio mensa alle stesse condizioni degli autorizzati esterni, il pagamento del pasto potrà essere effettuato direttamente alle casse della mensa previa esibizione del badge di riconoscimento.

L'Azienda indirizza avvisi, comunicazioni e richieste al recapito indicato dall'Associazione.

E' riconosciuta all'ASST la facoltà di assegnare all'Associazione una sede diversa, in relazione alle esigenze di servizio, previo preavviso di almeno sei mesi.

L'Associazione garantisce, dall'inizio attività, un recapito telefonico costantemente attivo, presso il quale sia reperibile un referente del servizio al quale fare riferimento in caso di urgenza.

Art. 7 – Strutture e attrezzature

L'Associazione mette a disposizione, per le attività previste dalla presente convenzione, le risorse organizzative per le finalità di cui alla "Mission", così come definito dallo statuto allegato.

L'Azienda mette a disposizione per le attività previste dalla presente convenzione la disponibilità dei locali.

Art. 8 – Tutela della salute e sicurezza del volontario

Si allega alla presente convenzione, il "Documento specifico di Valutazione dei Rischi – Associazioni di Volontariato" redatto con i dati dell'attività oggetto della convenzione completo della documentazione sui rischi dell'ospitante ASST Monza.

Detto documento si intende approvato dalle parti, mediante la sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 9 – Rimborso spese

Per le attività della presente convenzione l'Azienda potrà, nei limiti delle proprie risorse finanziarie e comunque nei limiti del budget predefinito, rimborsare all'Associazione, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 266/1991 e nel rispetto dell'art. 5 della legge medesima, le piccole spese sostenute, documentate, preventivamente concordate e autorizzate dalla Direzione Medica di Presidio, purché congrue rispetto all'attività espletata a favore degli utenti dell'Ospedale San Gerardo.

La documentazione contabile è presentata alla Direzione Medica di Presidio dell'Ospedale San Gerardo, con scadenza semestrale.

L'Azienda provvederà al rimborso entro 90 giorni dalla presentazione della documentazione contabile. Detta attività deve trovare giustificazione all'interno della relazione annuale.

Art. 10 – Durata

La convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2019, salvo eventuali modifiche che potranno intervenire a seguito di emanazione di norme legislative o regolamenti da parte di organi istituzionali.

È escluso ogni tacito rinnovo.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, l'Associazione assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati in esecuzione della presente convenzione, la cui titolarità resta in capo all'Azienda. Titolare del trattamento è l'Azienda nella persona del legale rappresentante.

Responsabile del trattamento è l'Associazione nella persona del suo Presidente.

Il soggetto contraente:

- dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento del servizio/incarico ricevuto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
- si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari, nonché a rispettare la regolamentazione dell'Azienda in tema di Privacy;
- si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell'allegato al decreto 6805/2010 (nota consegnata formalmente al contraente), nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti del presente incarico/servizio;
- si impegna a nominare, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidati;
- si impegna a comunicare all'Azienda ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare, affinché quest'ultima ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;
- si impegna a nominare ed indicare una persona fisica referente per la «protezione dei dati personali»;
- si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate, e si obbliga ad allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale e di emergenza;
- consente l'accesso del committente o di suo fiduciario, al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di «sicurezza adottate».

Art. 12 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione prevalgono le vigenti norme di regolamentazione aziendale in tema di volontariato che qui si richiamano con esonero di trascrizione, e che si intendono integralmente accettate dall'organizzazione con la sottoscrizione della presente convenzione, nonché le vigenti disposizioni di legge in materia.

9

Art. 13 – Risoluzione

L’Azienda può recedere dalla convenzione in ogni momento, previo preavviso di almeno 15 giorni per qualsiasi circostanza, ivi comprese le provate inadempienze da parte dell’Associazione degli impegni assunti, senza oneri a proprio carico, se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dalla medesima Associazione fino al ricevimento della notificazione.

L’Associazione può recedere, a sua volta, dalla convenzione in ogni momento, previo preavviso di almeno 15 giorni, per provata inadempienza da parte dell’Azienda.

La convenzione decade automaticamente qualora nel corso della sua durata l’Associazione, per qualsiasi motivo, sia cancellata dal registro, di cui all’art. 5 della Legge Regionale n. 1/2008. E’ fatto obbligo all’Associazione di darne, immediata, comunicazione al Responsabile di Azienda di cui all’art. 2 della presente convenzione.

Nel caso in cui l’iscrizione al registro predetto scada in corso di convenzione, è fatto obbligo all’Associazione di dare, tempestiva, comunicazione al Responsabile di Azienda di cui all’art. 2 della presente convenzione, o dell’avvenuta riconferma ad opera della competente Direzione Regionale, o del mancato rinnovo.

Art. 14 – Controversie

In caso di controversie relative alla conclusione, interpretazione, esecuzione e risoluzione della Convenzione il Foro competente ed esclusivo sarà quello di Monza.

Art. 15 – Spese contrattuali

La presente convenzione, redatta in duplice copia originale, è esente dell’imposta di bollo e dell’imposta di registro, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della Legge n. 266/1991.

Letto, confermato e sottoscritto

Monza,

Il Legale Rappresentante dell’Associazione
Il Presidente sig.ra Liberata Dell’Arciprete

Il Direttore Generale
ASST di Monza
Dott. Matteo Stocco

Copia non utilizzabile per fini legali